

***CONSORZIO SERVIZI RIFIUTI DEL NOVESE, TORTONESE,
ACQUESE ED OVADESE - CSR***

NOVI LIGURE

STATUTO

STATUTO CSR

SOMMARIO

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 - Denominazione e sede.
- Art. 2 - Natura e oggetto.
- Art. 3 - Competenza consortile.
- Art. 4 - Quote di partecipazione e qualità di consorziato.
- Art. 5 - Funzione normativa e tariffe.
- Art. 6 - Programmazione.
- Art. 7 - Norma di rinvio.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

- Art. 8 - Informazione.
- Art. 9 - Accesso, partecipazione e azione popolare.
- Art. 10 - Garanzie per gli utenti.
- Art. 11 - Rapporti con associazioni ed istituzioni.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

- Art. 12 - Organi del Consorzio.
- Capo I - Assemblea.
- Art. 13 - Funzioni.
- Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea.
- Art. 15 - Sessioni e sedute.
- Art. 16 - Funzionamento.
- Art. 17 - Composizione dell'Assemblea.
- Capo II - Consiglio d'Amministrazione.
- Art. 18 - Funzioni.
- Art. 19 - Convocazione e funzionamento.
- Art. 20 - Composizione e nomina.
- Art. 21 - Scioglimento, decadenza e sostituzioni.
- Capo III - Presidente del Consorzio.
- Art. 22 - Funzioni.
- Art. 23 - Elezione.
- Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.
- Art. 24 - Revisore dei conti. Funzioni.
- Art. 25 - Segretario del Consorzio e personale.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

- Art. 26 - Gestione economico-finanziaria e contabile.
- Art. 27 - Investimenti e contratti.
- Art. 28 - Disposizioni finali e transitorie.

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 (Denominazione e sede)

1. E' costituito il Consorzio di bacino denominato Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese, in sigla CSR.
2. Il Consorzio ha sede legale in Novi Ligure, presso il Palazzo Municipale.
3. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro Comune consorziato, sono deliberate dall'Assemblea.

Art. 2 (Natura e oggetto)

1. Il Consorzio di bacino ha personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Il Consorzio obbligatorio svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

Art. 3 (Competenza consortile)

1. Il Consorzio persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia.
2. Il Consorzio nell'esercizio delle proprie funzioni di governo assicura l'organizzazione dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 14 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e all'articolo 8 della L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni. Può assicurare inoltre, previa intesa con i Comuni interessati, l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale.
3. Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall'Associazione d'ambito, predispone ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, i criteri tariffari relativi ai servizi di bacino.
4. Al Consorzio possono essere attribuite dagli Enti consorziati le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ferma restando in capo ai Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art 4 (Quote di partecipazione e qualità di consorziato)

1. Le quote di partecipazione degli enti consorziati sono ripartite in base alla popolazione residente risultante all'ultimo censimento ufficiale e così definite:

Comune di ALLUVIONI CAMBIO'	Quota spettante	1.019
Comune di ALZANO SCRIVIA	Quota spettante	392
Comune di ARQUATA SCRIVIA	Quota spettante	5.765
Comune di BASALUZZO	Quota spettante	1.897
Comune di BERZANO DI TORTONA	Quota spettante	132
Comune di BELFORTE MONFERRATO	Quota spettante	448
Comune di BORGHETTO BORBERA	Quota spettante	1.963

Comune di CAPRIATA D'ORBA	Quota spettante	1.845
Comune di CARBONARA SCRIVIA	Quota spettante	966
Comune di CARPENETO	Quota spettante	913
Comune di CAREZZANO	Quota spettante	449
Comune di CASALNOCETO	Quota spettante	877
Comune di CASSANO SPINOLA	Quota spettante	1.852
Comune di CASSINELLE	Quota spettante	864
Comune di CASTELLAR GUIDOBONO	Quota spettante	402
Comune di CASTELLAZZO BORMIDA	Quota spettante	4.268
Comune di CASTELLETTO D'ORBA	Quota spettante	1.891
Comune di CASTELNUOVO SCRIVIA	Quota spettante	5.624
Comune di CERRETO GRUE	Quota spettante	339
Comune di CREMOLINO	Quota spettante	959
C.M. VALLI BORBERA E SPINTI:	Quota spettante	2.263
Albera L. (357), Cabella L. (641), Cantalupo L. (555), Carrega L. (119), Mongiardino L. (204), Roccaforte L. (167), Rocchetta L. (220)		
C.M. ALTA VAL LEMME E OVADESE:	Quota spettante	6.081
Bosio (1.177), Carrosio (465), Casaleggio Boiro (377), Fraconalto (328), Lerma (801), Mornese (706), Voltaggio (770), Tagliolo M.to (1.457)		
C.M. VALLI CURONE-GRUE E OSSONA:	Quota spettante	6.303
Avolasca (280), Brignano Frascata (500), Casasco (149), Castellania (95), Costa Vescovato (347), Dermice (249), Fabbrica Curone (838), Garbagna (681), Gremisco (361), Momperone (232), Monleale (634), Montacuto (339), Montegioco (306), Montemarzino (352), Pozzol Groppo (397), San Sebastiano Curone (543)		
Comune di FRANCAVILLA BISIO	Quota spettante	459
Comune di FRESONARA	Quota spettante	694
Comune di GAVI	Quota spettante	4.506
Comune di GAVAZZANA	Quota spettante	127
Comune di GRONDONA	Quota spettante	538
Comune di GUAZZORA	Quota spettante	294
Comune di ISOLA S. ANTONIO	Quota spettante	766
Comune di MOLARE	Quota spettante	2.044
Comune di MOLINO DEI TORTI	Quota spettante	738
Comune di MONTALDO BORMIDA	Quota spettante	690
Comune di MONTALDEO	Quota spettante	318
Comune di NOVI LIGURE	Quota spettante	27.223
Comune di OVADA	Quota spettante	11.677
Comune di PADERNA	Quota spettante	243
Comune di PASTURANA	Quota spettante	1.011
Comune di PARODI LIGURE	Quota spettante	721
Comune di PONTECURONE	Quota spettante	3.781
Comune di POZZOLO FORMIGARO	Quota spettante	4.771
Comune di PREDOSA	Quota spettante	2.074
Comune di ROCCA GRIMALDA	Quota spettante	1.346
Comune di SALE	Quota spettante	4.246

Comune di S. AGATA FOSSILI	Quota spettante	413
Comune di SAN CRISTOFORO	Quota spettante	575
Comune di SARDIGLIANO	Quota spettante	441
Comune di SAREZZANO	Quota spettante	1.156
Comune di SERRAVALLE SCRIVIA	Quota spettante	5.820
Comune di SILVANO D'ORBA	Quota spettante	1.830
Comune di SPINETO SCRIVIA	Quota spettante	322
Comune di STAZZANO	Quota spettante	2.108
Comune di TASSAROLO	Quota spettante	611
Comune di TORTONA	Quota spettante	25.227
Comune di TRISOBBIO	Quota spettante	682
Comune di VIGNOLE BORBERA	Quota spettante	2.037
Comune di VIGUZZOLO	Quota spettante	2.884
Comune di VILLAROMAGNANO	Quota spettante	758
Comune di VILLALVERNIA	Quota spettante	932
Comune di VOLPEDO	Quota spettante	1.191
Comune di VOLPEGLINO	Quota spettante	160
Comune di ACQUI TERME	Quota spettante	19.184
Comune di ALICE BEL COLLE	Quota spettante	786
Comune di BISTAGNO	Quota spettante	1.733
Comune di CASSINE	Quota spettante	3.042
Comune di MELAZZO	Quota spettante	1.185
Comune di MOMBALDONE D'ASTI	Quota spettante	268
Comune di MORSASCO	Quota spettante	718
Comune di ORSARA BORMIDA	Quota spettante	417
Comune di PRASCO	Quota spettante	534
Comune di RICALDONE	Quota spettante	687
Comune di RIVALTA BORMIDA	Quota spettante	1.443
Comune di STREVI	Quota spettante	1.972
Comune di TERZO	Quota spettante	846
Comune di VIGONE	Quota spettante	1.160
C.M. ALTA VALLE ERRO – BORMIDA DI SPIGNO:	Quota spettante	6.930
Cartosio (805), Castelletto D'Erro (153), Cavatore (310), Denice (204), Malvicino (121), Merana (185), Montechiaro D'Acqui (585), Morbello (459), Pareto (688), Ponzzone (1.206), Spigno Monferrato (1.216), Grogcardo (321), Ponti (677)		

2. Ciascun ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

3. Le quote di partecipazione sono aggiornate dall'Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per il caso in cui si verificano recessi o nuove adesioni al Consorzio. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate dall'Assemblea contestualmente alla formale pubblicazione dei dati del censimento generale della popolazione residente.

4. Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio, il recesso o l'adesione al Consorzio sono previsti solo per quei Comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino.

Art. 5 (Funzione normativa e tariffe)

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.
2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo delle pubblicazioni, dopo l'adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse, nonché per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione adottata è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
3. I criteri tariffari relativi ai servizi di bacino sono definiti dall'Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione. In merito alla determinazione e riscossione delle tariffe il Consorzio esercita le funzioni attribuitegli dalla norma, sulla base degli indirizzi regionali e provinciali e, ove occorra, dei criteri applicativi stabiliti dall'Assemblea.

Art. 6 (Programmazione)

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti, nel Piano regionale e nel Programma provinciale di gestione dei rifiuti, trovano adeguato sviluppo nel piano programma di erogazione del servizio agli utenti, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.
2. Il piano programma ha particolare riguardo alle modalità organizzative previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in ogni singolo Comune associato, al fine di conseguire nell'intero bacino le percentuali previste dal D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 24, nonché dal Piano regionale e dal Programma provinciale di gestione dei rifiuti.
3. Il piano programma è proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea, nonché trasmesso entro i successivi 30 giorni alla Provincia e alla Regione.
4. L'Assemblea approva il piano programma in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale.

Art. 7 (Norma di rinvio)

1. Il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento del Consorzio sono disciplinati dall'atto di trasformazione.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 8 (Informazione)

1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.

2. Gli atti degli organi dell'ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti, o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in un apposito Albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio, che deve assicurare a tutti i cittadini l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 9 (Accesso, partecipazione e azione popolare)

1. L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dalle norme sull'attività del Comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 10 (Garanzie per gli utenti)

1. Il contratto di servizio deve prevedere l'obbligo del gestore di verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo al Consorzio i risultati e le relative procedure.

2. Il contratto di servizio deve prevedere inoltre l'obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità del servizio all'utenza.

3. Nell'ambito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della produzione previsti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali e provinciali.

4. Il contratto di servizio con il gestore prevede l'emanazione di una Carta dei servizi, che lo impegna ad erogare le prestazioni secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti, osservando gli standard definiti dalle norme e dagli atti di programmazione, ad assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta, nonché a fornire agli utenti informazioni periodiche circa il livello di raggiungimento degli obiettivi posti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali e provinciali.

5. I Comuni consorziati possono presentare proposte di modifica, o integrazione, della Carta dei servizi, a tutela degli utenti delle gestioni nel loro territorio, ivi compresa l'individuazione di clausole penali a carico del soggetto gestore per inesatto, o ritardato, adempimento.

Art. 11 (Rapporti con associazioni ed istituzioni)

1. Il Consorzio partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.

2. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.

3. Il Consorzio, avvalendosi di enti ed istituti di comprovata professionalità, promuove ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utente. I risultati sono comunicati agli enti associati.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 12 (Organi del Consorzio)

1. Sono organi l'Assemblea, il Presidente del Consorzio, il Consiglio d'Amministrazione, il Revisore dei conti.
2. L'azione di responsabilità contro i Consiglieri e il Presidente è promossa a seguito di deliberazione motivata dell'Assemblea consortile.

Capo I - Assemblea.

Art. 13 (Funzioni)

1. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorziati: lo Statuto e le sue modificazioni, il piano programma d'erogazione del servizio agli utenti, compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e ad alienare il patrimonio immobiliare consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i criteri tariffari relativi ai servizi di bacino, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione
2. L'Assemblea elegge nel proprio seno il suo Presidente, per un periodo di 5 anni e a scrutinio palese, determina le indennità, nomina e revoca il Presidente del Consorzio, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell'organo di revisione del Comune in cui ha sede il Consorzio, nomina i rappresentanti dell'Assemblea presso altri enti, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi.
3. In caso di assenza o impedimento il Presidente dell'Assemblea è sostituito dal componente espressione dell'Ente consorziato con maggior numero di abitanti.

Art. 14 (Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente, che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea è altresì convocata dal suo Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali, ovvero da almeno due componenti il Consiglio d'Amministrazione, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.
3. Ogni convocazione avviene mediante avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti almeno dieci giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, cinque giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente. La convocazione può essere effettuata mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica.
4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi all'Albo delle pubblicazioni del Consorzio e sul sito internet. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea.

Art. 15 (Sessioni e sedute)

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in sessione straordinaria in ogni altro caso.

2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla data della prima adunanza, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.

4. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto, per l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, nonché per l'approvazione del piano programma d'erogazione del servizio agli utenti di cui al precedente articolo 6, l'Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza qualificata dei due terzi delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.

5. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario del Consorzio, il quale fornisce assistenza giuridico-amministrativa e cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea. In caso di assenza o impedimento il Segretario è sostituito da altro dipendente del Consorzio o da altro Segretario di un Comune consorziato, designato dal Presidente dall'Assemblea.

Art. 16 (Funzionamento)

1. Le deliberazioni, anche in seconda convocazione, sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.

2. Anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio per le deliberazioni di cui al precedente articolo 15, comma 4.

3. Alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del Consiglio comunale, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.

4. Tutte le deliberazioni sono adottate con votazione palese, salvo che non sia diversamente disposto dal Presidente dell'Assemblea o richiesto da componenti che rappresentino almeno un decimo delle quote di partecipazione.

5. Gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, ai Comuni consorziati entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 17 (Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati o da un loro delegato.

2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti l'Assemblea sono disciplinate dalla legge.

Capo II - Consiglio d'Amministrazione.

Art. 18 (Funzioni)

1. Il Consiglio d'Amministrazione è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall'Assemblea; ad esso spettano tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dell'ente, ivi compresa la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili

degli uffici e dei servizi e l'adozione di regolamenti ed atti concernenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Consiglio, nei casi di urgenza, può adottare le variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea, a pena di decadenza, nella prima seduta utile e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Art. 19 (Convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno due Consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri, anche via telefax o posta elettronica, almeno due giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente. Con il consenso di tutti i componenti è altresì ammessa la convocazione telefonica.

3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, che li redige e ne cura la pubblicazione sull'Albo delle pubblicazioni del Consorzio. L'elenco delle deliberazioni adottate è trasmesso mensilmente al Presidente dell'Assemblea consortile. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse interviene il Segretario con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e di verbalizzazione. In caso di assenza o impedimento il Segretario è sostituito da altro dipendente del Consorzio o da altro Segretario di un Comune Consorziato, designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni, o notizie.

Art. 20 (Composizione e nomina)

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e da 8 Consiglieri eletti per un periodo di 5 anni dall'Assemblea a scrutinio palese. Per il primo Consiglio l'Assemblea può stabilire, all'atto della nomina, una durata inferiore.

2. I candidati devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e possedere una competenza, professionalità, o esperienza tecnica, o amministrativa.

3. Le proposte di nomina dei Consiglieri non possono essere prese in considerazione ove non siano corredate dalla dichiarazione, tramite *curricula*, dei titoli e requisiti sopra previsti. I *curricula* sono pubblici.

4. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, coloro che hanno lite pendente con il Consorzio, nonché i titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza di imprese esercenti attività connesse ai servizi esercitati dal Consorzio, o interessate agli stessi.

Art. 21 (Scioglimento, decadenza e sostituzioni)

1. Entro la scadenza del mandato l'Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. In mancanza i Consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d'indifferibilità e urgenza.

2. Nel caso in cui l'Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente

dell'Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.

3. In mancanza di ricostituzione il Consiglio di Amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli, ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

4. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, l'Assemblea consortile, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque giorni successivi.

5. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dall'Assemblea consortile.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

Capo III - Presidente del Consorzio.

Art. 22 (Funzioni)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende agli uffici ed ai servizi e, sentito il Consiglio di Amministrazione, ne nomina e revoca i responsabili, nomina e revoca il Segretario del Consorzio, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall'ordinamento delle autonomie locali, attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza.

2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri all'Assemblea. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. Il Presidente partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea consortile, nonché svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 23 (Elezione)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei due terzi delle quote di partecipazione; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione. In questo caso risulta eletto colui che ha riportato la maggioranza relativa delle quote presenti.

2. Il Presidente può nominare fino a due vicepresidenti che lo sostituiscono in caso di propria assenza o impedimento. Qualora siano assenti, o impediti, anche il vicepresidenti lo sostituisce il Consigliere più anziano d'età.

3. Della nomina dei vicepresidenti è data comunicazione ai Consiglieri di Amministrazione e all'Assemblea nella prima seduta.

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.

Art. 24 (Revisore dei conti. Funzioni)

1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio.
2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenza all'apposita seduta dell'Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione. Qualora un membro dell'Assemblea muova rilievi sulla gestione dell'ente il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.
4. Per quanto non previsto si applicano le norme vigenti per gli Enti Locali.

Art. 25 (Segretario del Consorzio e personale)

1. Il Presidente del Consorzio nomina, tra i Segretari comunali iscritti all'apposito Albo e di norma in servizio nei Comuni associati, il Segretario del Consorzio, che adempie verso l'ente agli stessi compiti previsti per i Comuni.
2. La dotazione organica del personale consortile si compone del personale transitato per deliberazione istitutiva del Consorzio, ovvero comandato dai Comuni consorziati, ovvero assunto a seguito di procedura concorsuale.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 26 (Gestione economico-finanziaria e contabile)

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito delle finalità sociali.
3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nei Comuni facenti parte del Consorzio ed avente uno sportello nel Comune ove ha sede il Consorzio stesso.
5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 27 (Investimenti e contratti)

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano programma il Consorzio provvede con fondi all'uopo accantonati, con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, con i prestiti anche obbligazionari, con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti locali.
2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere sono disciplinati dalle norme sull'attività del Comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 28 (Disposizioni finali e transitorie)

1. Il Consiglio d'Amministrazione ed il Presidente del Consorzio Smaltimento Rifiuti Ovadese - Valle Scrivia, restano in carica fino alla scadenza stabilita dalla deliberazione di trasformazione o alla nomina del primo consiglio di amministrazione.
2. I rispettivi emolumenti sono confermati nella misura di quelli vigenti presso il Consorzio Smaltimento Rifiuti Ovadese - Valle Scrivia.
3. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali.

Il Segretario

Il Presidente dell'Assemblea